



## **PROTOCOLLO DI INTESA**

tra

**PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO**

**MIBAC**

e

**DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO**

**SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA**

Il Parco archeologico del Colosseo, nella persona del Direttore dott.ssa Alfonsina Russo, domiciliato per la carica in Roma p.zza Santa Maria Nova n. 53, 00185 Roma, CF 14490011005, d'ora in poi denominato "Parco"

e

Il Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma, nella persona del Direttore prof. Orazio Carpenzano, domiciliato per la carica in Roma via Flaminia n. 359, 00185 P.I.02133771002, d'ora in poi denominato "Dipartimento"





## PREMESSO

che in virtù della legge 240/2010 – art. 2 c.2a, la didattica e la ricerca universitarie sono devolute ai Dipartimenti;

che il Parco archeologico del Colosseo, istituito con D.M. del 12 gennaio 2017 n. 15, persegue la finalità di conservare il patrimonio archeologico dell'area centrale di Roma e di valorizzare la conoscenza di questo straordinario patrimonio e di favorire gli scambi culturali e di nuove proposte ed idee;

che nell'ambito delle attività di Formazione del Dipartimento, diverse sono le sperimentazioni didattiche e di ricerca incentrate su aspetti e tematiche legate alla valorizzazione del patrimonio archeologico e in generale del Patrimonio Culturale della città di Roma;

che il Dipartimento di Architettura e Progetto ha appena ricevuto un importante riconoscimento e finanziamento dalla Comunità Europea per attivare un Erasmus + Joint Master Degree Architecture Landscape and Archaeology (EMJMD ALA, sito web: [www.masterala.eu](http://www.masterala.eu)), un corso Postgraduate per la formazione di una figura professionale competente nell'affrontare la complessità culturale e tecnica degli interventi di valorizzazione in contesti archeologici, diretto dalla Prof.ssa Alessandra Capuano;

che il Dipartimento e il Parco, avendo già sperimentato forme di cooperazione, intendono avviare un rapporto di collaborazione stabile, nel quale le attività di studio, di ricerca, di valorizzazione e comunicazione possano integrarsi e vicendevolmente arricchirsi, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati





VISTI

L'art. 15 della L. 241/1990

L'art.119 del T.U. 267/2000

Il D. Lg.vo 42/2004 e *ss.mm.ii.*

si conviene e si stipula quanto segue

**Articolo 1**

**Premesse**

La premessa è parte integrante del presente protocollo d'intesa

**Articolo 2**

**Finalità**

Il Dipartimento e il Parco si propongono di attivare una proficua collaborazione che consenta di mettere reciprocamente a disposizione competenze, conoscenze e strumentazioni, e di diventare un punto di riferimento per quello che riguarda la conoscenza del territorio e la valorizzazione dei beni culturali della città.

**Articolo 3**

**Oggetto della collaborazione**

Le Parti si impegnano a individuare temi di progettazione nelle aree di pertinenza del Parco, temi che potranno essere affrontati come esercitazioni annuali, nell'ambito di corsi progettuali e tesi di laurea magistrale, tesi di diploma di terzo livello formativo e temi di progettazione di workshop organizzati dal Dipartimento. A tal fine si costituiranno gruppi di





lavoro di ambedue le istituzioni per condividere l'andamento delle ricerche e in tale ambito il Parco provvederà a fornire la documentazione tecnico scientifica relativa al tema individuato. Le Parti s'impegnano a scambiare reciprocamente competenze e conoscenze, anche mediante lezioni e seminari, in particolare nell'ambito dell'Erasmus Mundus Joint "Master Degree Architecture Landscape and Archaeology" che saranno svolti senza oneri aggiuntivi a carico degli Enti. Le Parti s'impegnano, una volta riconosciuta la qualità del materiale prodotto nell'ambito della collaborazione, a tenere in considerazione tale materiale sia per la diffusione scientifica, sia per una eventuale realizzazione delle sperimentazioni, continuando a tenere vivo il partenariato Università/MIBAC che le ha prodotte. Tale approfondimento successivo dei temi di ricerca e progettazione sarà soggetto a una specifica convenzione da concordare.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

Il presente Protocollo, che entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata di 3 (tre) anni, e potrà essere rinnovato per iniziativa di una delle parti tramite lettera. Ciascuna parte potrà comunicare all'altra l'eventuale disdetta dell'accordo tramite lettera con sei mesi di anticipo.

#### **Articolo 5**

##### **Proprietà ed uso comune dei risultati di studi e ricerche**

Il Parco e il Dipartimento concordano che è di proprietà comune l'esito della collaborazione e l'utilizzazione dei risultati per le pubblicazioni.





## **Articolo 6**

### **Modifiche**

Le Parti convengono, espressamente, che ogni variazione e/o modifica del presente Protocollo dovrà essere approvata mediante atto scritto firmato da entrambe le Parti.

La mancata applicazione, anche reiterata, di una o più pattuizioni stabilite nelle clausole contemplate dal presente Protocollo, non potrà interpretarsi quale abrogazione tacita delle stesse.

## **Articolo 7**

### **Privacy**

Il Parco provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali, relativi al presente protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalla normativa vigente. Il Dipartimento si impegna a trattare i dati personali del Parco unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo e secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.to Lg.vo 30/06/03 n. 196 – *Codice in materia di protezione dei dati personali*).

## **Articolo 8**

### **Comunicazioni**

Ogni comunicazione o richiesta, riferibile al presente Protocollo, dovrà essere effettuata per iscritto all'altra parte presso le sedi, o presso altro indirizzo comunque comunicato per iscritto dalla Parte interessata.





### **Articolo 9**

#### **Responsabilità**

In nessun caso una Parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente Protocollo.

### **Articolo 10**

#### **Registrazione**

Il presente accordo, redatto, in triplice copia, nella forma della scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, soltanto in caso d'uso. Le spese relative all'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

### **Articolo 11**

#### **Dispute e Controversie**

Le Parti concordano di lavorare insieme sul principio della buona fede e si impegnano a risolvere ogni disputa e controversia. Nel caso dovesse sorgere una disputa riguardante l'interpretazione o l'esecuzione del presente protocollo e se le parti non potessero risolvere la questione tramite un accordo reciproco, il foro competente sarà il Tribunale di Roma.

### **Articolo 12**

#### **Risoluzione**

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, avranno facoltà di risolvere di diritto il presente Protocollo, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., in caso di mancato o inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni previste nello stesso.





Inoltre, il presente Protocollo si considererà risolto nel caso in cui le Parti:

- adottino un comportamento contrario ai doveri di correttezza e di diligenza nell'esecuzione del presente atto nonostante abbiano ricevuto notifica dall'altra Parte di tali comportamenti e abbiano avuto un ragionevole lasso di tempo per porre rimedio;
- compiano fatti e/o atti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna.

**Letto, confermato e sottoscritto,**

Roma, .....

**Dipartimento di Architettura e Progetto**

**Sapienza - Università di Roma**

**Parco Archeologico del Colosseo**

**MIBAC**

.....

Il Direttore

prof. Orazio Carpenzano

.....

Il Direttore

dott.ssa Alfonsina Russo

